

DISEGNO DI LEGGE 999

Delega al Governo in materia di Sport

**Dr.ssa Doriana Sannipola - ODCEC PG
Scuola Regionale Sport dell'Umbria del CONI
Regione Umbria
Perugia, 21 giugno 2019**

Principi e criteri direttivi generali

Art. 2

I criteri a cui si ispira il disegno di legge sono sostanzialmente i seguenti:

- a) Lo sport come «valore»;
- b) Lo sport come «diritto di tutti i cittadini»;
- c) Distinzione tra lo sport inteso come «attività sportiva» cioè tesa a misurare il risultato competitivo dallo sport inteso come «attività fisica per la salute ed il benessere della persona»;

Definizione dei soggetti istituzionali del settore sportivo

Art. 3

Ridefinire i soggetti ed i ruoli di tutte le figure istituzionali che compongono il settore sportivo italiano:

Autorità di Governo (Ministero con funzioni di indirizzo);

CONI (con funzioni tecniche);

Società Sport e Salute S.p.A. (con funzioni gestionali ed amministrative);

Le Regioni (con competenze e deleghe in materia di sport e salute);

CIP (con funzioni tecniche – comitato paralimpico);

FSN, DSA, EPS (ruoli e competenze e la natura giuridica);

Tra gli obiettivi generali della riorganizzazione si individuano i seguenti:

1. Una più efficiente e chiara interazione nei rapporti tra CONI e CIP;
2. Individuare le competenze del CONI nel quadro della Riforma del Terzo Settore e quindi del D.Lgs. 117/17;
3. Definire le «qualifiche professionali» necessarie per l'insegnamento delle discipline sportive;
4. Riordino della disciplina in campo medico riguardante la certificazione dello stato di salute per la pratica sportiva.
5. Revisione delle regole negli appalti per la concessione degli impianti sportivi;
6. Individuazione di luoghi dove far praticare sport anche attraverso facilitazioni urbanistiche;
7. Promuovere attività fisiche di base tra le fasce più deboli per favorire il contrasto della devianza giovanile e dell'inclusione sociale come anziani e disabili;
8. Riformare l'Istituto del Credito Sportivo per facilitare l'erogazione di finanziamenti alle società sportive che ristrutturano impianti sportivi;
9. Prevedere delle agevolazioni per i Comuni situati in aree interessate da calamità naturali affinché gli impianti sportivi possano essere annoverati tra i SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI;

Istituzione dei Centri di Servizio per lo Sport

Art. 4

Attraverso il coinvolgimento delle sedi provinciali del CONI si prevede l'istituzione dei Centri Servizi per lo Sport (CSS).

I CSS avranno la funzione di facilitare la pratica sportiva attraverso un servizio di informazione e comunicazione agli addetti ed a chi ne farà richiesta in modo da fornire indicazioni precise a coloro che vogliono praticare uno sport.

I CSS dovranno dare indicazioni su come ci si affilia ad una FSN o EPS, sull'ubicazione degli impianti sportivi relativi ad una specifica disciplina, sulle autorizzazioni necessarie, ecc.

Soggetti praticanti attività sportive

Art. 5

Viene prevista una suddivisione in 3 categorie:

1. Professionismo (L. 91/1981);
2. Semiprofessionismo;
3. Dilettantismo.

Semiprofessionismo

Esercizio in via stabile e principale di un'attività sportiva o motoria di interesse generale, svolta attraverso s.r.l. o cooperative regolarmente iscritte al CONI nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche ma che possono prevedere anche finalità lucrative in misura non superiore a quelle previste dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 112/2017 (Imprese Sociali);

Dilettantismo

Esercizio di pratica sportiva o motoria di interesse generale, svolta attraverso associazioni sportive dilettantistiche o polisportive senza finalità di lucro ma con effettiva base associativa e con la possibilità di acquisire la personalità giuridica in modo semplificato per limitare le responsabilità dei dirigenti ma con previsione per gli stessi di copertura assicurativa.

La pubblicità è ammessa a condizione che sia specificato che le attività sono svolte solo nei confronti dei soci/tesserati dell'organismo nazionale di appartenenza (FSN o EPS).

Finanziamenti allo Sport

Art. 6

Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi:

- a) Le risorse verranno gestite ed erogate annualmente dalla società Sport e Salute S.p.A.;
- b) Le risorse verranno destinate sia al CONI che alle FSN, agli EPS e alle DSA in misura tale da garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché una parte delle risorse verrà destinata allo sviluppo delle attività motorie e dello sport sociale;
- c) Il 10% delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio sarà destinato per il potenziamento della pratica dello sport in ambito scolastico;

Fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico

Art. 7

Proprio per la funzione sociale che viene attribuita allo sport ed al fine di promuovere e favorire un'adeguata manutenzione degli impianti sportivi la riforma dello sport dovrà ispirarsi:

1. All'introduzione dell'esenzione IVA, ai sensi art. 10, num. 20), del DPR 633/72 per i corsi didattici di avviamento della pratica sportiva e delle attività motorie posti in essere da ASD o società semiprofessionistiche iscritte al CONI ed anche a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di associati/tesserati;
2. Tra i proventi commerciali ammessi ai benefici della L. 398/91 vengono inclusi anche i proventi commerciali non connessi agli scopi istituzionali;
3. Detrazioni fiscali anche per gli over 60 che praticano attività fisica per la salute;

Disciplina del lavoro applicata allo Sport

Art. 8

La nuova disciplina del lavoro è di sicuro un aspetto molto importante e per certi versi penalizzante ma anche dirimente della confusione oggi esistente.

Si baserà sui seguenti principi:

1. I compensi di cui all'art. 67 lett. m), DPR 917/86 saranno esonerati dall'obbligo contributivo solo se erogati a soggetti già titolari di posizione previdenziale ed assicurativa e saranno considerati redditi diversi;
2. I compensi di cui all'art. 67 lett. m), DPR 917/86 erogati a soggetti che non siano titolari di propria posizione previdenziale e assicurativa saranno assoggettati a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 335/95 per la parte che eccede la quota esente da tassazione di cui all'art. 69 sempre del DPR 917/86 (Euro 10.000,00);

Breve cenno Art. 8 legge delega sull'introduzione del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria e parificazione dello stesso ai docenti.